



COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 5 del Consiglio comunale

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra per la gestione in forma associata del Servizio Tributi .Art. 35 CEL approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **dodici** del mese di **gennaio**, alle ore 20.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Balduzzo Diego - Consigliere Comunale
3. Brendolise Silvia - Consigliere Comunale
4. Cappello Aldo - Consigliere Comunale
5. Fantin Sara - Consigliere Comunale
6. Lira Manuel - Consigliere Comunale
7. Marcon Diego - Consigliere Comunale
8. Mengon Erika - Consigliere Comunale
9. Minati Marco - Consigliere Comunale
10. Rovigo Sonia - Consigliere Comunale
11. Fratton Imerio - Consigliere Comunale
12. Wolf Marco - Consigliere Comunale
13. Zortea Giorgio - Consigliere Comunale
14. Zuppel Francesca - Consigliere Comunale
15. Guerzoni Novello - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signora Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 5 dell'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Wolf Marco e Fantin Sara.**

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra per la gestione in forma associata del Servizio Tributi .Art. 35 CEL approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

RELAZIONE

Premesso che:

- la L.P. 16 giugno 2006 n. 3 come modificata dalla L.P. 13 novembre 2014 n. 12, recante “Norme in materia di governo - dell'autonomia del Trentino”, all'art. 9 bis aveva stabilito, per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, l'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni e servizi comunali individuati nella tabella B allegata alla stessa legge provinciale n. 3 del 2006;
- con deliberazione n. 1952 di data 09 novembre 2015 la Giunta provinciale approvava gli ambiti associativi in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 bis della L.P. 3/2006. In particolare i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle , Telve , Telve di Sopra risultavano inseriti in un unico ambito denominato 3.2. all'interno del territorio della Valsugana e Tesino;
- a causa del mancato accordo tra i comuni compresi nell'ambito 3.2 sopra citato sulle modalità organizzative della gestione associata dei servizi , la giunta provinciale con deliberazione n. 380 dd. 13 marzo 2017 nominava , per le ragioni ivi contenute, l'arch. Maurizio Polla quale commissario ad acta presso i comuni per l'approvazione del progetto di gestione associata e di almeno due convenzioni (tra cui la gestione del servizio di segreteria) ;
- con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 20.06.2017 veniva approvato il progetto gestioni associate servizi vari dei comuni di Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve e Telve di Sopra” ;
- con deliberazione del Commissario ad acta n. 2 del 20.06.2017, veniva approvato “ lo schema di convenzione tra i comuni di Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve e Telve di Sopra e per l'esercizio in forma associata delle funzioni, dei compiti e delle attività da svolgere in ambito territoriale sovracomunale servizio segreteria generale”;
- con deliberazione del Commissario ad acta n. 3 del 20.06.2017 veniva approvato “ lo schema di convenzione tra i comuni di Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve e Telve di Sopra e per l'esercizio in forma associata delle funzioni, dei compiti e delle attività da svolgere in ambito territoriale sovracomunale servizio finanziario, entrate, personale”;
- poco dopo i comuni di Samone e Scurelle, presentavano ricorso per l'annullamento delle deliberazioni del Commissario ad acta n. 1, n. 2, e n. 3 di data 20.06.2017 prima al TRGA di Trento, che ha respinto il ricorso con sentenza n. 31/2018 e successivamente ricorrevano in appello al Consiglio di Stato, contro la gestione associata, pertanto non hanno mai operato nel servizio associato che è andato avanti tra gli altri 4 comuni;
- intanto il servizio segreteria veniva attivato in data 01.07.2017 tra i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra e il servizio Finanziario entrate e personale in data 09.10.2017 tra i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra;
- in relazione al servizio tecnico, in attesa dell'avvio delle gestioni associate obbligatorie veniva sottoscritta, al fine di garantire i servizi ai Comuni sprovvisti, una convenzione temporanea prot. 3119/2017 tra i Comuni di Telve (delibera consiliare n. 34 dd. 29.12.2016 e successiva delibera giuntale n. 66 dd. 30.05.2017) , Carzano (delibera consiliare n. 31 dd. 28.12.2016 e successiva delibera giuntale n. 55 dd. 25.05.2017) , di Castelnuovo (delibera consiliare n. 28 dd. 28.12.2016 e successiva delibera giuntale n. 48 dd. 26.05.2017) e di Telve di Sopra (delibera consiliare n. 31 del 28.12.2016 e successiva delibera giuntale n. 43 dd. 01.06.2017);

Atteso che:

- il progetto generale di riorganizzazione 3.2 che prevedeva un riordino complessivo dei servizi ed un avvio delle altre relative gestioni associate di fatto era in una fase di stallo ;
- nelle more dell'attuazione della complessiva gestione obbligatoria 3.2, veniva sottoscritta in data 29 giugno 2019 rep. 11/Telve una convenzione di gestione associata “volontaria” del Servizio Tributi tra i comuni di Carzano (delibera consiliare n. 15 dd.

18.06.2019), Castelnuovo (delibera consiliare n. 13 dd.13.06.2019) , Telve (delibera consiliare n. 23 dd.26.06.2019), Telve di Sopra (delibera consiliare n. 15 dd. 17.06.2019) con la conseguente ripartizione dei costi, ciò al fine di efficientare e ottimizzare il servizio ai cittadini;

- per la citata convenzione Servizio Tributi veniva stabilita come scadenza l'entrata in vigore della nuova convenzione adottata obbligatoriamente per l'intero ambito 3.2 sulla base della delibera G.P. 1952/2015 in ogni caso la durata massima veniva stabilita in 10 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della medesima convenzione;

Preso atto che , in seguito all'abrogazione dell'obbligo delle gestioni associate (art. 6 L.P. n. 13 dd. del 23.12.2019) ai sensi dell'art. 9 bis e ter i Comuni di Scurelle e Samone hanno deliberato la recessione unilaterale dalle gestioni associate obbligatorie e i Comuni di Carzano , Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra hanno proceduto allo scioglimento consensuale delle gestioni associate obbligatorie,

Ricordato che con delibera del consiglio comunale n. 2 dd.12.01.2022 si è proceduto, tra l'altro, a deliberare lo scioglimento consensuale della gestione associata "volontaria" del Servizio Tributi ed entrate giusta delibera consiliare n. 23 dd.26.06.2019 e relativa convenzione re.11/ 29.06.2019, a partire dal 1 febbraio 2022 (ultimo giorno 31 gennaio 2022) al fine di revisionare la vigente convenzione sottoscritta adeguandola alla situazione organizzativa e logistica attuale che nel frattempo è mutata;

Atteso che la Conferenza dei Sindaci della gestione del Servizio Tributi (Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve, Telve di Sopra) nella seduta del 20.12.2021 Ns. prot. com n. 38/2022:

- ha esaminato, la situazione relativa alla gestione associata del servizio tributi , e valutata positivamente la pregressa esperienza maturata, esprimendo l'intenzione di sottoscrivere una nuova convenzione "volontaria" (adeguata alle attuali esigenze organizzative-logistiche dei Comuni interessati) al fine di continuare a gestire in forma associata partire dal 1 febbraio 2022 il "Servizio Tributi " con la conseguente ripartizione dei costi;
- I sindaci dei rispettivi Comuni si sono impegnati a sottoporre ai rispettivi consigli comunali, entro il 15.01.2022, la propria proposta;

Evidenziato che , in relazione a tale impegno, in questa sede si sottopone al Consiglio comunale:

- la proposta di attivare una gestione associata "volontaria" del Servizio Tributi ", tra i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra con la conseguente ripartizione dei costi dei costi ciò al fine di efficientare e ottimizzare il servizio ai cittadini;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'esposizione del Relatore;

Richiamata la documentazione citata in premessa;

Preso atto che la citata convenzione "Servizio Tributi ", sottoscritta nel 2019 tra i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra , cesserà la sua validità a partire dal 1 febbraio 2022 (ultimo giorno utile 31 gennaio 2022);

Ritenute condivisibili le motivazioni apportate dalla Conferenza dei Sindaci e ritenuto degna di approvazione la proposta della Conferenza dei sindaci dei Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra della seduta del 20.12.2021 Ns. prot. com n. 38/2022 di attivare una gestione associata "volontaria" del Servizio Tributi ", tra i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra con la conseguente ripartizione dei costi dei costi ciò al fine di efficientare e ottimizzare il servizio ai cittadini;

Richiamato, a tal fine, l'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. che disciplina l'istituto della convenzione tra Enti al fine di consentire ai soggetti stipulanti di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti aderenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. Dette convenzioni costituiscono accordi amministrativi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm e pertanto a fare data dal 30 giugno 2014 devono essere sottoscritte digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.) pena la nullità degli stesse;

Accertato, sotto il profilo procedurale, che lo schema di convenzione necessita di approvazione da parte dei Consigli comunali degli Enti aderenti alla gestione associata ai sensi della lettera e) del comma 3 dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm;

Visto ed esaminato lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento, composto da n. 10 articoli, quale sua parte integrante e sostanziale con la quale vengono definite le condizioni dello svolgimento in forma associata e coordinata del Servizio Tributi di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri presenti così come riportati nel verbale di seduta;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018 n° 2 e s.m.;

Vista la L.P. 16 giugno 2006 n° 3 e ss.mm.ii.;

Vista la L.P. 23 dicembre 2019 n. 13 in particolare l'art. 6;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visti i pareri espressi ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione:

- dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 5 (Fratton Imerio, Guerzoni Novello, Wolf Marco, Zortea Giorgio, Zuppel Francesca) astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, il cui esito è stato proclamato dal Presidente della seduta, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta,

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni di cui in premessa e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige - approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm. – , lo schema di convenzione tra i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra per la gestione associata e coordinata del “Servizio Tributi “ , nel testo composto di n. 10 articoli, che viene allegato (“allegato A”) al presente provvedimento come sua parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la convenzione di cui al precedente punto 1 ha decorrenza a far data dal 1° febbraio 2022 fino al 31.01.2027. In ogni caso la durata massima della presente convenzione è stabilita in anni cinque (5) decorrenti dal 1° febbraio 2022, con possibilità di rinnovo alla scadenza. Ciascun Comune potrà recedere con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi mediante deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico. Di dare atto che al Comune di Castelnuovo è conferito, per motivi gestionali, il ruolo di referente e coordinatore (comune capofila);

3. di autorizzare il Sindaco alla stipulazione della convenzione di cui al punto 1;
4. di dare atto che il personale, di ruolo e non di ruolo, addetto al Servizio in parola, è messo a disposizione della gestione associata medesima per l'intera durata della convenzione;
5. di dichiarare, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 5 (Fratton Imerio, Guerzoni Novello, Wolf Marco, Zortea Giorgio, Zuppel Francesca) astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, in considerazione della necessità di procedere celermente con i successivi adempimenti al fine di consentire l'avvio entro i termini sopra indicati;
6. di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018;
 - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi

COMUNE DI CASTELNUOVO (TN)

PROVINCIA DI TRENTO

Rep. n. ____/Uso

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO TRIBUTI TRA I COMUNI DI CARZANO, CASTELNUOVO, TELVE E TELVE DI SOPRA

L'anno **duemila**_____ il giorno (____) ____ del mese di _____ tra:

1) **Comune di Telve** (C.F. 00292750221), con sede in Telve (TN) in piazza Vecchia n. 18, nella persona del Sindaco pro tempore Degaudenz Matteo nato a _____ (____) il _____, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge;

2) **Comune di Carzano** (C.F. 00291040228) con sede in Carzano (TN) in Piazza Municipio n. 1, nella persona del Sindaco pro tempore Trentinaglia Nicoletta , nata a _____ (____) il _____, la quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge;

3) **Comune di Castelnuovo** (C.F. 00291140226) con sede in Castelnuovo (TN) in Piazza Municipio n. 1, nella persona del Sindaco pro tempore Ceppinati Claudio nato a _____ (____) il _____, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge;

4) **Comune di Telve di Sopra** (C.F. 81001210228) con sede in Telve di Sopra (TN) in Via S. Giovanni Bosco n. 10, nella persona del Sindaco pro tempore Bonella Giampaolo , nato a _____ (____) il _____, il quale interviene nel

presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge;

Premesso che:

- l'art. 35 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 e ss.mm. prevede che i Comuni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro o con le Province autonome o con altri enti pubblici locali apposite convenzioni;
- i Comuni di Telve, Telve di Sopra, Carzano e Castelnuovo ritengono, opportuno e conveniente proseguire la positiva collaborazione fin qui instaurata, per la gestione del servizio specifico quale quello Servizio Tributi , avvalendosi delle risorse umane e strumentali già acquisite e fruendo ulteriormente di un assetto organizzativo ormai collaudato; con la conseguente ripartizione dei costi, ciò al fine di efficientare e ottimizzare il servizio ai cittadini;
- il monte ore di personale da destinare al Servizio in parola è pari a 48 ore (impiegati) e sarà reso in parte con personale dipendente del Comune di Castelnuovo e del Comune di Telve;
- si rende pertanto necessario sottoscrivere una Convenzione tra le Amministrazioni sopra indicate, ai sensi dell'art. 35 del C.E.L. approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., allo scopo di disciplinare i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie in relazione alla gestione associata del Servizio Tributi;
- con rispettive deliberazioni consiliari n. ____dd. _____, n. ____dd. _____, n. ____dd. _____, i Consigli

comunali di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra hanno approvato il presente schema di convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato, e ritenuta la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra convengono di gestire in forma associata e coordinata il servizio Tributi.

Al servizio, gestito in forma associata, sono demandate tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione nonché dalla normativa di settore.

La struttura organizzativa dei quattro Comuni, comprende personale, mezzi, attrezzature e si estende a tutta la gestione associata del Servizio Tributi ,

La gestione associata assume la denominazione di "*Gestione Associata – Servizio Tributi*".

Con la sottoscrizione del presente atto, gli organi amministrativi comunali dei quattro comuni si impegnano ad attribuire poteri di firma e responsabilità, non trattenuti in capo ai medesimi, al personale e alle strutture messi a disposizione della gestione associata.

Al Comune di Castelnuovo è attribuito il ruolo di ente capofila del servizio associato ai fini organizzativi, gestionali e contabili. Al Comune di Castelnuovo spetta il compito di:

- organizzare il servizio per conto dei Comuni nel rispetto delle indicazioni programmatico - operative fornite dalla Conferenza Permanente dei Sindaci di cui all'art. 6;
- gestire e organizzare il servizio con il personale dedicato alla gestione associata anche avvalendosi delle proprie strutture amministrative di supporto;
- adottare gli atti e i provvedimenti anche organizzativi ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi del servizio stabiliti dall'organo di governo.

Art. 2 - Finalità

La gestione associata del Servizio Tributi è finalizzata ad assicurare l'assolvimento dei compiti e delle attività relative al Servizio Tributi ed entrate e allo stesso demandate dalle leggi e dai regolamenti vigenti nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, il miglioramento del servizio sul territorio, la valorizzazione della professionalità del personale coinvolto e le attività di supporto agli organi comunali e agli uffici nella fase della programmazione, dell'istruttoria, della gestione e del successivo controllo delle pratiche inerenti l'ufficio.

Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata il Servizio Tributi secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare un'adeguata gestione, amministrazione ed erogazione delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati, senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità.

In particolare, rientrano nella gestione associata le seguenti entrate:

- a. gestione imposta immobiliare semplice (IMIS) dal 2022 e relativa attività di accertamento dall'anno d'imposta 2017;
- b. gestione della fatturazione e relativi insoluti del servizio idrico integrato (SII) dal

2021 (lista di carico da emettere nel 2022);

- c. gestione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali dal 2022, ad esclusione dei relativi provvedimenti di autorizzazione che rimangono in capo ai rispettivi Comuni;
- d. nuove entrate comunali, comunque denominate, individuate in aggiunta e/o sostituzione delle entrate sopra rappresentate.

In riferimento alla componente del canone unico di cui alla precedente lettera c), relativa all'esposizione pubblicitaria, si dà atto che tutti gli enti sottoscrittori hanno esternalizzato la gestione del servizio all'ICA Srl.

Con riferimento alle suddette entrate è compito del Servizio Tributi associato:

- a. fornire supporto tecnico all'attività dei Comuni, in merito alla definizione delle politiche fiscali/tariffarie (consulenza specializzata in materia legale/fiscale, svolgimento analisi quantitative e simulazioni sulle previsioni di gettito fiscale e tariffario, ecc.);
- b. formulare proposte relative alle scelte inerenti le modalità di gestione dei singoli tributi;
- c. predisporre i provvedimenti deliberativi relativi alle politiche fiscali, la cui adozione rimane di competenza dei rispettivi organi comunali;
- d. gestire l'attività di sportello di secondo livello al cittadino, consistente nel supporto specialistico su normativa tributaria, attività di accertamento e fase istruttoria delle pratiche di competenza della gestione associata; rimane in capo ai singoli Comuni, l'attività di supporto informativo di base al cittadino e il rilascio di modulistica e fogli informativi di riferimento (sportello di primo livello);
- e. gestire le attività previste per la riscossione ordinaria degli importi dovuti;

- f. gestire le attività di verifica e controllo finalizzate all'accertamento e alla predisposizione dei documenti necessari alla formalizzazione dell'attività;
- g. gestire le fasi procedurali e gli adempimenti connessi alla fase pre-coattiva e coattiva per il recupero degli importi non riscossi in via ordinaria (escluso l'attività di riscossione stragiudiziale e coattiva, gestita da società esterna);
- h. gestire il contenzioso (analisi e valutazione dei contenuti del ricorso presentato, presidio diretto delle fasi del ricorso, ecc.), anche attraverso il ricorso a professionisti esterni abilitati;
- e. gestire dal punto di vista operativo l'attività di natura amministrativa connessa all'esercizio del servizio: cura delle attività di controllo e rendicontazione, gestione dei rapporti con i fornitori esterni, gestione delle operazioni di aggiornamento delle banche dati.

I Comuni si impegnano a perseguire l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle aliquote, delle agevolazioni, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del Servizio Tributi, oltre all'uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività.

Allo scopo il Servizio Tributi associato provvede:

- allo studio e all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive Amministrazioni;
- all'adozione di procedure uniformi anche mediante l'acquisizione degli stessi programmi per la gestione dei tributi e delle entrate relative;
- allo studio ed all'individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata l'uniformazione;
- all'implementazione delle banche dati ministeriali e delle autorità nazionali e

provinciali,

- allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale.

La progressiva convergenza verso regole omogenee deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2022.

I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma associata sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.

Art. 3 - Modalità di svolgimento della gestione associata

I Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra provvedono a dotare il Servizio in parola delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario.

La sede della gestione associata è stabilita presso il Comune di Castelnuovo che dovrà garantire la messa a disposizione di spazi e attrezzature di supporto per l'attività amministrativa.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del Servizio associato è affidata al Comune di Castelnuovo il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune capofila, ma la loro proprietà è ripartita proporzionalmente nella misura stabilita all'articolo 8 della presente convenzione.

Compete al Comune capofila prevedere in sede di predisposizione dei bilanci preventivi, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci, la spesa necessaria per la gestione straordinaria dell'Ufficio.

Saranno assicurati servizi di sportello periferico periodico negli altri Comuni, in concordanza con scadenze di pagamento delle imposte maggiori.

Ogni singolo Comune è tenuto ad assicurare la gestione delle informazioni di

base al cittadino e il rilascio di modulistica e fogli informativi di riferimento (il cosiddetto “sportello di primo livello”).

Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascun Comune, autorizza il personale del servizio all'accesso ai siti cui è necessario accreditarsi per la trasmissione di dati, statistiche, documentazione ecc. (Ministeri, IFEL, Autorità, Agenzia delle Entrate ecc.) e a tutte le banche dati disponibili (SIATEL, OPENKAT, ecc.) necessarie per lo svolgimento dell'attività del servizio associato.

Il Servizio Tributi ricerca forme di collegamento con l'Ufficio Affari Demografici e l'Ufficio Tecnico dei quattro Enti, esteso all'intero bacino di utenza, per l'aggiornamento in tempo reale delle banche dati; a tal fine saranno messe a disposizione del Responsabile e del personale del Servizio Tributi, in sola visualizzazione, le banche dati relative.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione e definito nell'ambito della Conferenza Permanente dei Sindaci di cui all'art. 6, il servizio associato svolge le proprie attività secondo le modalità di organizzazione degli uffici e del personale vigenti nell'ente capofila.

Art. 4 - Personale

Tutto il personale, di ruolo e non di ruolo, addetto al Servizio Tributi, è messo a disposizione della gestione associata medesima per l'intera durata della convenzione.

La dotazione organica del servizio associato oggetto della presente convenzione è costituita da n. 2 operatori per complessive 48 ore settimanali, di cui:

- n. 1 unità con profilo professionale di Collaboratore amministrativo/contabile - C evoluto per n. 30 ore/settimana, dipendente del Comune di Castelnuovo;
- n. 1 unità con profilo professionale di Assistente contabile - C base per n. 18

ore/settimana, dipendente del Comune di Telve.

Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere dal Comune capofila, nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni provinciali in materia e delle decisioni assunte nell'ambito dell'organo di governo della gestione associata.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente il servizio associato, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati.

Si pattuisce che il rapporto organico degli addetti al Servizio Tributi rimanga in capo al Comune di appartenenza e trova la sua disciplina nella disciplina del personale dipendente vigente nell'ente di appartenenza; attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento.

Si pattuisce altresì che il rapporto funzionale, regolato secondo le intese del presente atto, sia instaurato nei confronti di tutti i comuni associati.

Il personale assegnato al servizio associato mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso dipende gerarchicamente dal Responsabile del servizio associato di cui al successivo art. 5 e svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi assegnati dall'organo di governo.

I congedi ordinari sono concessi, nel rispetto del contratto collettivo e del regolamento del Comune capofila, dal Responsabile del servizio associato. Altre assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse al personale della gestione associata dal Segretario comunale da cui lo stesso

dipende, previo parere del Responsabile. Analogamente, per ragioni di uniformità e di natura organizzativa, gli elementi accessori della retribuzione rientranti nei fondi incentivanti la produttività e le specifiche indennità previste dal contratto sono determinati dall'organo di governo, su proposta del Responsabile del servizio associato, salvo diverse espresse previsioni degli accordi di lavoro.

L'aggiornamento e la formazione del personale è programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate su proposta del Responsabile del servizio.

I dipendenti a servizio della gestione associata del Servizio Tributi sono autorizzati a operare su tutto il territorio dei Comuni aderenti indipendentemente dai confini amministrativi.

La gestione del personale spetta al Comune capofila e, per esso, al Segretario comunale.

Art. 5 - Responsabile del servizio associato

Al fine di garantire la necessaria funzionalità del servizio associato, il Sindaco del comune capofila, d'intesa con la Conferenza Permanente dei Sindaci di cui al successivo art. 6, individua il Responsabile, ed un sostituto nell'ipotesi di sua assenza o impedimento, cui attribuire la direzione della gestione associata, dotato di autonomia decisionale sugli ambiti tecnici e operativi di competenza del settore tributi ed entrate, nel rispetto della disciplina in vigore in materia contrattuale.

Il Responsabile del servizio associato:

- partecipa con funzioni consultive alle sedute della Conferenza Permanente dei Sindaci al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del servizio associato e al fine di coadiuvare detto organo nello svolgimento dei compiti di proposta, indirizzo, consultazione, programmazione, coordinamento

e controllo nell'ambito del Servizio.

- predispone annualmente una proposta di piano di lavoro da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci che tiene conto delle esigenze dei singoli enti associati, dell'effettiva disponibilità di personale e delle risorse economiche a disposizione;
- predispone rapporti periodici annuali sull'andamento della gestione associata e sui risultati conseguiti.

Al Responsabile del Servizio associato compete l'espressione di pareri, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi concernenti il proprio servizio e i procedimenti ad esso assegnati dalla presente convenzione, fatta salva la possibilità di nominare uno o più delegati per specifici procedimenti, compresi gli atti con valenza esterna assunti in qualità di responsabile del tributo, di organizzazione delle risorse umane interne al proprio ufficio, strumentali e di controllo.

La Conferenza Permanente dei Sindaci di cui all'art. 6 stabilisce il contenuto del rapporto di servizio, rispetto agli enti aderenti alla gestione associata, del responsabile del servizio.

Art. 6 - Conferenza Permanente dei Sindaci

I Comuni aderenti concordano di istituire un organismo di consultazione e di indirizzo della gestione associata, denominato "Conferenza Permanente dei Sindaci" con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata.

L'organo di governo è composto dai Sindaci dei Comuni partecipanti, o loro delegati. Il Presidente della Conferenza è il Sindaco del Comune Capofila (o un delegato) che la convoca e la presiede.

La convocazione può essere richiesta al Presidente che da uno degli altri Sindaci; in questo caso il Presidente provvede a convocarla entro il termine massimo di 10 giorni dalla richiesta. La Conferenza è convocata almeno una volta all'anno per il controllo dell'andamento del Servizio e l'attuazione di quanto previsto in convenzione.

Competono alla Conferenza Permanente dei Sindaci in particolare:

- l'individuazione del Responsabile della gestione associata previsto dall'art. 5, nonché di eventuali vice responsabili e/o responsabili di specifici procedimenti, nel rispetto della disciplina in vigore in materia contrattuale;
- l'approvazione della pianificazione delle attività del servizio associato in funzione delle esigenze delle amministrazioni, dell'ottimizzazione delle attività e delle risorse umane e strumentali disponibili;
- l'eventuale esternalizzazione di parte delle attività nonché l'eventuale avvalimento di uffici di altri enti;
- la validazione della programmazione delle risorse finanziarie per la gestione del servizio, anche con riferimento al trattamento economico accessorio del personale addetto alla gestione associata;
- la definizione dei costi del servizio sia ordinario che degli eventuali servizi aggiuntivi a richiesta, e la programmazione delle risorse finanziarie le cui proposte sono formulate dall'ente capofila su proposta del Responsabile del servizio associato;
- la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei rapporti periodici forniti dal Responsabile del servizio;
- la risoluzione delle eventuali controversie tra gli enti partecipanti;

Alle sedute della Conferenza Permanente dei Sindaci partecipa il Responsabile

del servizio associato con funzioni consultive al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del servizio associato e il Segretario comunale con funzioni verbalizzanti e di assistenza tecnico-giuridica.

Per la validità delle decisioni della Conferenza dei Sindaci è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; tali decisioni sono verbalizzate a cura del Segretario comunale del Comune capofila.

I Comuni, con l'approvazione della presente convenzione, stabiliscono che le decisioni assunte dalla Conferenza Permanente dei Sindaci siano vincolanti per i singoli Comuni partecipanti, che pertanto daranno seguito alle decisioni e agli indirizzi deliberati dalla Conferenza stessa a mezzo di appositi provvedimenti adottati dai propri organi comunali competenti. La mancata adozione da parte del singolo Comune, entro il termine stabilito, di un provvedimento obbligatorio chiesto dalla Conferenza Permanente dei Sindaci, può comportare quale conseguenza la sospensione della prestazione del servizio associato sul territorio del Comune inadempiente, fermo restando l'obbligo di corrispondere in ogni caso la propria quota annua sulla base del riparto stabilito in convenzione. Quanto non previsto dalla presente convenzione sarà oggetto di trattazione e decisione della Conferenza Permanente dei Sindaci. Le altre modalità di funzionamento dell'Organo sono stabilite dalla Conferenza medesima.

Art. 7 - Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è stabilita in anni cinque (5) con decorrenza dal 1° febbraio 2022 fino al 31 gennaio 2027, con possibilità di rinnovo alla scadenza. La presente convenzione si intende prorogata tacitamente di anno in anno in caso di mancata espressa volontà contraria di una delle parti.

Ciascun Comune potrà recedere con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi

mediante deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico.

Art. 8 - Rapporti finanziari

I costi del servizio associato sono a carico degli enti sottoscrittori e ripartiti secondo le modalità specificate dal presente articolo.

Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri riguardanti:

- retribuzione e oneri per il personale dipendente;
- spese di gestione;
- acquisto di beni e servizi (previo indirizzo della Conferenza Permanente dei Sindaci);
- eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato.

A copertura dei costi complessivi del servizio associato si provvede:

- a. con gli eventuali trasferimenti provinciali disposti a favore dell'ente capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore dei Comuni per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
- b. con i trasferimenti dei Comuni a favore dell'ente datore di lavoro del personale assegnato al Servizio, nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.

I costi di cui alla precedente lett. b) sono sostenuti dagli enti associati e ripartiti in proporzione, al netto di eventuali contributi/incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo, come segue:

- Comune di Carzano: 12%;
- Comune di Castelnuovo: 27%;
- Comune di Telve: 44%;
- Comune di Telve di Sopra: 17%.

Le percentuali sopra riportate si riferiscono al costo relativo al servizio idrico integrato (in base al numero di fatture emesse da ciascun Comune nell'ultima annualità disponibile – anno 2017) e al costo relativo all'imposta immobiliare semplice (in base al numero di unità immobiliari presenti in ciascun Comune nell'anno precedente – anno 2018).

Tali percentuali di riparto verranno ridefinite dalla Conferenza Permanente dei Sindaci di cui al precedente art. 6, qualora ritenuto necessario e comunque trascorsi 3 anni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Il riparto dei costi relativi ad eventuali imposte sostitutive rispetto a quelle sopra considerate verrà definito dalla Conferenza Permanente dei Sindaci di cui al precedente art. 6.

Eventuali servizi aggiuntivi rispetto all'elencazione di cui all'art. 2., saranno addebitati al Comune richiedente, in base all'impegno lavorativo richiesto.

I beni mobili di nuova acquisizione del servizio associato saranno inventariati dal Comune di Castelnuovo e la loro proprietà sarà ripartita proporzionalmente tra gli enti convenzionati nella misura di cui al comma precedente.

Compete al Comune di Castelnuovo, in qualità di ente capofila, prevedere in sede di predisposizione dei bilanci preventivi, la spesa necessaria per la gestione ordinaria e straordinaria del Servizio, nel rispetto delle decisioni assunte dalla Conferenza Permanente dei Sindaci, per la corresponsione della retribuzione del personale, dandone comunicazione ad ogni singolo ente in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti. Il preventivo di spesa dovrà essere predisposto entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il Comune capofila predispone con cadenza annuale, di norma entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, il consuntivo delle spese sostenute e

il riparto definitivo della spesa medesima.

Tali informazioni devono essere comunicate ai comuni convenzionati ai fini del versamento, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio.

Art. 9 - Risoluzione di controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti sottoscrittori deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Conferenza Permanente dei Sindaci di cui all'articolo 6.

Qualora ciò non sia possibile si provvederà a riunire presso l'ente capofila - salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo - di comune accordo o su richiesta scritta di uno dei sindaci, le giunte comunali in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata da comunicare ai rispettivi consigli comunali.

Art. 10 - Disposizioni di rinvio

Gli enti aderenti si danno reciprocamente atto che, in caso di mancata adesione alla presente convenzione di uno o più comuni, la Conferenza Permanente dei Sindaci provvederà ad adeguare il progetto del servizio rideterminando i costi dello stesso, senza necessità di modificare la presente convenzione.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa specifico rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione, nonché alle disposizioni del codice civile.

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate dai consigli dei comuni convenzionati comunque nel rispetto delle norme vigenti con la medesima procedura prevista per la prima approvazione.

Le proposte di modifica dovranno essere preventivamente sottoposte a parere della Conferenza permanente dei Sindaci.

Ai sensi dell'art. 15 della L n. 241/1990, dell'art. 35 del Codice degli Enti Locali approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. e del comma 2 bis dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005, la presente Convenzione è sottoscritta in modalità elettronica con firma digitale.

Comune di Carzano

Il Sindaco

Nome

(*) firmato digitalmente

Comune di Castelnuovo

Il Sindaco

Nome

(*) firmato digitalmente

Comune di Telve

Il Sindaco

Nome

(*) firmato digitalmente

Comune di Telve di Sopra

Il Sindaco

Nome

(*) firmato digitalmente

(*) Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso l'Amministrazione di Telve in conformità alle regole tecniche (art. 3-bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/93).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 **ed è immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <https://www.comune.castelnuovo.tn.it> **dal giorno sotto riportato per 10 giorni consecutivi.**

Addì 14/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Castelnuovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana